

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

**2008/0220(CNS)**

25.3.2009

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi  
(COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

Relatore per parere: Slavi Binev

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La proposta di direttiva del Consiglio presentata dalla Commissione, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, è di importanza fondamentale per salvaguardare la stabilità economica e lo sviluppo sociale degli Stati membri nelle situazioni di crisi e d'emergenza.

È necessario superare le debolezze del sistema attuale e porre fine al suo mancato rispetto per garantire la sicurezza a lungo termine, l'accessibilità, la disponibilità e l'affidabilità delle scorte di petrolio greggio e prodotti petroliferi in caso di interruzione dell'approvvigionamento energetico.

La grave crisi del gas che alcuni Stati si sono trovati ad affrontare facendo le spese dei contrasti esistenti evidenzia ulteriormente la necessità di mantenere un livello minimo di scorte energetiche.

Il relatore per parere condivide l'approccio adottato dalla Commissione, ma desidera presentare alcuni emendamenti alla proposta della Commissione.

Il relatore per parere desidera anche richiamare l'attenzione sul fatto che l'interruzione delle forniture di petrolio greggio e prodotti petroliferi e/o l'inadeguatezza delle scorte avranno un marcato effetto domino con ripercussioni su tutti i settori. Il grado di dipendenza energetica varia da uno Stato membro all'altro, il che rappresenta anche un ostacolo ai fini di una risposta rapida e adeguata nelle situazioni di emergenza. È pertanto necessario analizzare nei dettagli tale grado di dipendenza e tenerne conto nel calcolo del volume delle scorse. È estremamente importante promuovere e incoraggiare l'impiego di fonti energetiche alternative, che integrerebbero le scorte in tempi di crisi.

La presentazione di rilevazioni statistiche mensili eviterà un aumento degli oneri amministrativi.

Occorre rilevare che non tutti i paesi aderenti all'Agenzia internazionale per l'energia (AIE) sono anche Stati membri dell'Unione europea e che la cooperazione tra la Commissione e l'AIE è dunque estremamente importante per evitare che agli Stati membri dell'UE si applichi un approccio differenziato.

Gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di scegliere autonomamente quale dei due quantitativi utilizzare (90 giorni di importazioni nette o 70 giorni di consumo) per calcolare le scorte minime obbligatorie.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di direttiva Considerando 1

#### *Testo della Commissione*

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica.

#### *Emendamento*

(1) L'approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi da parte della Comunità continua a rivestire un'importanza notevole, soprattutto per quanto riguarda il settore dei trasporti e l'industria chimica **ed energetica**.  
***L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi o l'inadeguatezza delle scorte potrebbero causare gravi perdite finanziarie alle imprese e paralizzare altri settori dell'economia come pure la vita quotidiana dei cittadini dell'Unione.***

#### *Motivazione*

*L'interruzione dell'approvvigionamento di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e/o l'inadeguatezza delle scorte avranno un marcato effetto domino con ripercussioni su tutti i settori.*

## Emendamento 2

### Proposta di direttiva Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure **l'aumento** del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

#### *Emendamento*

(2) La concentrazione crescente della produzione, il calo delle riserve petrolifere come pure **il costante aumento** del consumo di prodotti petroliferi a livello mondiale contribuiscono ad aumentare **sensibilmente** i rischi di difficoltà di approvvigionamento.

### *Motivazione*

*Visti l'aumento senza precedenti del consumo mondiale di prodotti petroliferi e la difficoltà di prevederne gli ulteriori ritmi di crescita, è necessario sottolineare il rischio di improvvisi mutamenti nel rapporto tra scorte di petrolio e consumo mondiale.*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) Gli Stati membri dipendono in modo estremamente elevato dalle importazioni di petrolio per coprire il proprio fabbisogno energetico.***

### *Motivazione*

*È necessario adottare misure che garantiscano agli Stati membri il maggior livello di indipendenza energetica possibile. Le fonti energetiche alternative potrebbero integrare le scorte nelle situazioni di emergenza e di crisi.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 bis) L'Unione europea è un attore globale e la sua politica intesa ad accrescere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dovrebbe dunque essere parte integrante degli obiettivi strategici delle sue relazioni con i paesi candidati e i paesi vicini.***

*Motivazione*

*Anche i paesi candidati e i paesi vicini dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure preventive.*

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 4 ter (nuovo)**

*Proposta della Commissione,*

*Emendamento*

***(4 ter) È opportuno che la Commissione provveda affinché gli otto Stati membri che non sono membri dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE)<sup>1</sup> siano associati su un piede di parità alle decisioni e alle misure adottate dall'Unione europea in consultazione con l'AIE.***

---

***<sup>1</sup> Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania e Slovenia.***

*Motivazione*

*Onde consentire il ravvicinamento del sistema comunitario al sistema dell'Agenzia internazionale per l'energia, occorre garantire il coinvolgimento degli Stati membri che non aderiscono all'AIE (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Romania, Slovenia, Cipro).*

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva  
Considerando 4 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(4 quater) È opportuno che la Commissione rappresenti e difenda adeguatamente gli interessi degli Stati membri che non sono membri dell'AIE.***

*Motivazione*

*Gli interessi di tutti gli Stati membri dovrebbero essere difesi allo stesso modo.*

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 15**

*Testo della Commissione*

(15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

*Emendamento*

(15) In questa fase è opportuno che siano i singoli Stati membri interessati a fissare ***in anticipo***, in modo indipendente e su base volontaria, i volumi che gli organismi centrali o gli Stati membri dovrebbero acquisire.

*Motivazione*

*È necessario che il volume delle scorte sia stabilito in anticipo onde evitare un'imprevista penuria di petrolio in situazioni d'emergenza.*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 21**

*Testo della Commissione*

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza ***settimanale***.

*Emendamento*

(21) Tali obiettivi impongono inoltre di estendere a scorte diverse da quelle di sicurezza e specifiche l'obbligo di compilazione e comunicazione delle rilevazioni statistiche, prevedendo la trasmissione di tali rilevazioni con cadenza ***mensile***.

*Motivazione*

*La trasmissione di rilevazioni statistiche con cadenza settimanale aumenterebbe gli oneri amministrativi per gli Stati membri.*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione *dell'Agenzia internazionale per l'energia* intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di **uno Stato** membro;

#### *Emendamento*

e) "decisione internazionale effettiva di messa in circolazione delle scorte": qualsiasi decisione in vigore adottata dal consiglio di direzione *dell'AIE* intesa a garantire la messa in circolazione delle scorte di petrolio o di prodotti petroliferi di **un paese** membro *dell'AIE*;

#### *Motivazione*

*Una decisione dell'AIE di messa in circolazione delle scorte è una decisione adottata dai ventotto paesi membri dell'AIE, otto dei quali non sono Stati membri dell'Unione europea.*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – lettera l bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***l bis) "situazione d'emergenza": una situazione in cui si verifica un'interruzione grave dell'approvvigionamento di petrolio greggio o di prodotti petroliferi.***

#### *Motivazione*

*Manca la definizione di "situazione d'emergenza".*



## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 20XX, il mantenimento a loro profitto sul territorio della Comunità e in modo permanente di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo **maggiore tra quelli corrispondenti** a 90 giorni di importazioni nette o a 70 giorni di consumo.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adeguate al fine di garantire, entro il 31 dicembre 20XX, il mantenimento a loro profitto sul territorio della Comunità e in modo permanente di un livello totale di scorte di prodotti petroliferi equivalente quantomeno al quantitativo **corrispondente** a 90 giorni di importazioni nette o a 70 giorni di consumo.

#### *Motivazione*

*Il calcolo parallelo dei quantitativi corrispondenti a 90 giorni di importazioni nette e a 70 giorni di consumo e il confronto di tali dati farà aumentare gli oneri amministrativi.*

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

4. Le modalità e i metodi di calcolo degli obblighi di stoccaggio di cui al presente articolo possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, **previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.**

#### *Motivazione*

*Le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio dovrebbero essere stabilite mediante*

*disposizioni legislative e la loro modifica dovrebbe essere basata sulle valutazioni e conclusioni degli esperti in materia. Ciò non è affatto garantito se le modifiche sono apportate conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 2.*

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

#### *Emendamento*

3. Le modalità e i metodi di calcolo del livello delle scorte di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere modificati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, ***previa consultazione degli esperti e delle parti interessate.***

#### *Motivazione*

*Le modalità di calcolo degli obblighi di stoccaggio dovrebbero essere stabilite mediante disposizioni legislative e la loro modifica dovrebbe essere basata sulle valutazioni e conclusioni degli esperti in materia. Ciò non è affatto garantito se le modifiche sono apportate conformemente alla procedura di comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 2.*

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri garantiscono in permanenza l'accessibilità fisica e la disponibilità delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, ai sensi dell'articolo 9, che si trovano sul loro territorio nazionale e stabiliscono le modalità di identificazione, di contabilità e di controllo di dette scorte in modo da consentire in qualsiasi momento una verifica delle stesse. ***Gli Stati membri si sforzano di definire tali modalità raggiungendo un'intesa preventiva con la Commissione.***

sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

Per le scorte di sicurezza e le scorte specifiche che fanno parte di quelle detenute da operatori economici, o che sono mescolate con tali scorte, deve essere tenuta una contabilità separata.

#### *Motivazione*

*Un accordo preliminare sulle norme in materia di contabilità porterebbe al ravvicinamento dei metodi utilizzati dai vari Stati membri, il che agevolerà il successivo controllo.*

### **Emendamento 15**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1**

##### *Proposta della Commissione,*

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano ***in permanenza*** un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. \*\*\*\*\* del Parlamento europeo e del Consiglio, del \*\*\*\*\*, relativo alle statistiche dell'energia.

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri elaborano e aggiornano ***mensilmente*** un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza da essi detenute, che non costituiscono scorte specifiche ai sensi dell'articolo 9. In particolare l'inventario deve contenere tutte le informazioni atte a localizzare con precisione ***nei depositi*** le scorte di cui trattasi, a determinarne la consistenza, il proprietario e l'esatta natura facendo riferimento alle categorie di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *GU L 304 dell'14.11.2008, pag. 1.*

#### *Motivazione*

*Le modifiche mirano a rendere più concreta la proposta della Commissione.*

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

*Proposta della Commissione,*

3. **Nessun** organismo centrale di stoccaggio può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del territorio nazionale dello Stato membro che l'ha istituito, **tranne qualora sia concessa una delega formale in tal senso allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo.**

**Nessuno** Stato membro può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del suo territorio nazionale, **tranne qualora vi sia una delega formale in tal senso allo Stato membro sul territorio del quale si trovano le scorte in parola o all'organismo centrale di stoccaggio istituito da quest'ultimo.**

*Emendamento*

3. **Un** organismo centrale di stoccaggio può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del territorio nazionale dello Stato membro che l'ha istituito.

**Uno** Stato membro può acquisire, detenere o gestire scorte di sicurezza al di fuori del suo territorio nazionale.

*Motivazione*

*Un organismo di stoccaggio può adempiere ai propri obblighi delegandoli ad operatori economici del proprio paese, ma non può delegarli direttamente ad operatori economici di altri Stati membri. Parimenti, l'organismo di stoccaggio o lo Stato membro possono detenere solo scorte di sicurezza limitate in un altro paese europeo. Secondo la proposta della Commissione ciò sarebbe possibile solo attraverso l'organismo di stoccaggio locale oppure mediante accordi bilaterali e comporterebbe notevoli oneri e lungaggini amministrative.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

*Proposta della Commissione,*

1. Gli Stati membri possono impegnarsi **irrevocabilmente** a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo

*Emendamento*

1. Gli Stati membri possono impegnarsi a mantenere un livello minimo di scorte petrolifere – da determinarsi sulla base dei giorni di consumo – nel rispetto del presente articolo (di seguito "scorte

(di seguito "scorte specifiche").

specifiche").

#### *Motivazione*

*Un impegno irrevocabile non offre agli Stati membri la flessibilità necessaria a reagire ai cambiamenti esterni e alle oscillazioni del mercato.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 3 – parte introduttiva**

##### *Proposta della Commissione,*

3. Le scorte specifiche **concernono esclusivamente** le categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. \*\*\*\*\* del Parlamento europeo e del Consiglio, del \*\*\*\*\*; *relativo alle statistiche dell'energia;*

##### *Emendamento*

3. Le scorte specifiche **possono riguardare** le **seguenti** categorie di prodotti di seguito elencate, quali definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008:

#### *Motivazione*

*Al fine di consentire una maggiore flessibilità nella gestione delle scorte specifiche, l'elenco non dovrebbe essere esaustivo. Tutte le scorte di prodotti che ottemperano alle condizioni richieste dovrebbero poter essere dichiarate scorte specifiche.*

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 5 – comma 1**

##### *Proposta della Commissione,*

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano **irrevocabilmente** a mantenere **per ciascuna categoria** in modo permanente. **Il livello minimo obbligatorio così notificato è unico e si applica in modo identico a tutte le categorie di scorte specifiche utilizzate da uno Stato membro.**

##### *Emendamento*

5. Gli Stati membri che hanno deciso di mantenere scorte specifiche trasmettono alla Commissione un avviso, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in cui è indicato il livello delle scorte specifiche che si impegnano a mantenere in modo permanente.

### *Motivazione*

*Indicare un unico livello minimo per tutte le categorie di prodotti delle scorte specifiche, basato sul numero dei giorni di scorta, significa che il prodotto con il numero di giorni di scorta più basso rappresenta il massimale irrevocabile per tutti i prodotti.*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafi 1 e 2**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche **settimanali** relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica **settimanale** relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione rilevazioni statistiche **mensili** relative al livello delle scorte commerciali detenute sul loro territorio nazionale, avendo cura di proteggere il carattere sensibile dei dati ed evitando di menzionare i nominativi dei proprietari delle scorte in questione.
2. Sulla base delle rilevazioni trasmesse dagli Stati membri, la Commissione pubblica una rilevazione statistica **mensile** relativa alle scorte commerciali nella Comunità utilizzando livelli aggregati.

### *Motivazione*

*La trasmissione con cadenza settimanale di rilevazioni statistiche relative al livello delle scorte commerciali detenute nel territorio degli Stati membri aumenterebbe gli oneri amministrativi. La chiave per la sicurezza e la trasparenza del mercato del petrolio sta nel comportamento responsabile dei destinatari e nella rigorosa osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Articolo 23**

#### *Proposta della Commissione,*

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione

#### *Emendamento*

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione

procede a una valutazione della sua applicazione, ***esaminando in particolare l'opportunità di imporre a tutti gli Stati membri un livello minimo obbligatorio di scorte specifiche.***

procede a una valutazione della sua applicazione.

#### *Motivazione*

*Una clausola di revisione di portata generale è preferibile a una clausola il cui esito è predeterminato.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Livello minimo degli stock di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi	
<b>Riferimenti</b>	COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS)	
<b>Commissione competente per il merito</b>	ITRE	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 18.12.2008	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Slavi Binev 17.12.2008	
<b>Esame in commissione</b>	20.1.2009	23.3.2009
<b>Approvazione</b>	23.3.2009	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 17	–: 0
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Mariela Velichkova Baeva, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Gay Mitchell, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Eva-Riitta Siitonen	